BRA
ALBA
ASL CN2

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 *"Alba – Bra"*

i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2010\1851.doc

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1851	000	AFG	10	0104	**17 DICEMBRE 2010**

O G G E T T O :

STRUTTURE RESIDENZIALI PER ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ACCREDITATE. APPROVAZIONE CONTRATTI EX DGR 44-12758 DEL 07.12.2009. PERIODO 2011 – 2013.

I L D I R E T T O R E D E L L A
S . O . C . A F F A R I G E N E R A L I

In virtù della delega conferitale dal Direttore Generale di cui al provvedimento n. 1928/100/DIG/08/0038 del 10 novembre 2008, così come rettificato con determinazione n. 1695/000/DIG/10/0035 del 24.11.2010;

Richiamate:

- la D.G.R. n. 41-42433 del 09 gennaio 1995 avente ad oggetto: "L.R. 37/90 – Progetto obiettivo 'Tutela della salute degli anziani' – Deliberazione attuativa relativa alle attività svolte nelle strutture residenziali", con la quale si sono individuate le tipologie di presidi che concorrono a definire la rete delle strutture destinate ad ospitare soggetti anziani non autosufficienti e sono stati fissati gli standard strutturali e i requisiti gestionali delle medesime;
- la D.G.R. n. 51-11389 del 23/12/2003 avente ad oggetto "D.P.C.M. 23/11/01 allegato 1.1c-applicazione livelli essenziali di assistenza all'area integrazione socio-sanitaria", che prevede, tra l'altro, precisi criteri di ripartizione delle rette;
- la D.G.R. n. 17-15226 del 30 marzo 2005 recante: *"Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003"*
- la D.G.R. n. 18-15227 del 30 marzo 2005 avente ad oggetto: "Criteri e modalità di convenzionamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti con le Aziende Sanitarie Locali in attuazione dell'art. 3 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1";
- la D.G.R. n. 2-3520 del 31/07/2006 avente ad oggetto *"Piano di intervento per la progressiva applicazione del modello assistenziale e tariffario previsto dalla D.G.R. n. 17-15226 del 30.03.2005"*, che ha previsto una progressione temporale, articolata negli anni 2006, 2007, 2008, finalizzata a garantire il definitivo passaggio, sull'intero territorio regionale, dal modello assistenziale e tariffario di cui alla D.G.R. n. 41-42433/1995 e s.m.i a quello delineato dalla D.G.R. n. 17-15226/2005;

- la D.G.R. n. 39-9365 del 01.08.2008 avente ad oggetto *"Piano conclusivo per l'omogenea applicazione del modello assistenziale e tariffario di cui alla D.G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005"*che ha previsto la conclusione delle progressioni temporali al 31/12/2009;
- la D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 avente ad oggetto *"Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle struttura socio sanitarie"* che definisce i requisiti, le procedure ed i tempi per l'accreditamento istituzionale delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio sanitaria;
- la D.G.R. n. 44-12758 del 07.12.2009 avente ad oggetto *"Approvazione dello schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate"*;
- la D.G.R. n. 64-13649 del 22.03.2010 avente ad oggetto *"Percorso di progressivo adeguamento delle tariffe per l'assistenza socio-sanitaria, in conseguenza degli intervenuti CC.CC.NN.LL.";*
- la D.G.R. n. 69-481 del 02.08.2010 avente ad oggetto *"Modifiche ed integrazioni della D.G.R. 42-8390 del 10 marzo 2009, della D.G.R. 41-5952 del 7maggio 2002 e s.m.i., D.G.R. 55-13238 del 3 agosto e D.G.R. 44-12758 del 17 dicembre 2009.";*

Atteso che in base alla la D.G.R. n. 44-12758 del 07.12.2009 *"Il contratto stipulato tra soggetti gestori delle strutture e l'Azienda Sanitaria Locale ed il Soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali dell'area territoriale in cui è ubicato il presidio avrà valore – previo scambio di corrispondenza tra le parti – anche con le altre Aziende Sanitarie Locali e Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del territorio piemontese, ..."*

Richiamate le seguenti determinazioni:

- n. 891/000/AFG/09/0038 del 27 maggio 2009 recante ad oggetto: *"Convenzioni per l'esercizio dell'attivita' di residenza rivolta ad Adulti ed Anziani non autosufficienti. Presa d'atto atti convenzionali anno 2009 - 2011"*
- n. 1086/000/DIG/009/0001 del 30 giugno 2009 ad oggetto: *"Approvazione dell'accordo convenzionale con gli Enti Gestori dei Servizi Socio-Assistenziali nell'ambito territoriale dell'ASL CN2 Alba – Bra in materia di livelli essenziali di assistenza nell'area dell'integrazione socio-sanitaria (dal 1/1/2009 al 31/12/2011)";*
- n. 2039/000/DIG/009/0087 del 29 dicembre 2009 avente ad oggetto "*Presa d'atto del verbale di verifica dei requisiti necessari per l'accreditamento e conseguente accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali, ex D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-1212";*
- n. 160/000/AFG/10/0014 del 18 febbraio 2010 recante ad oggetto: "S*trutture residenziali per Anziani accreditate. Approvazione contratti ex dgr 44-12758 del 07.12.2009. periodo 2010 – 2013".*
- n. 221/000/AFG/10/0017 del 18 febbraio 2010 recante ad oggetto: *"Contratti per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate per anziani ed adulti non autosufficienti. Approvazione appendice integrativa per pazienti nefropatici che necessitano di trattamento dialitico peritoneale. Anni 2010 – 2013.".*
- n. 222/000/AFG/10/0018 del 18 febbraio 2010 recante ad oggetto: *"Contratti per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie residenziali per anziani ed adulti non autosufficienti. Registrazione spesa anno 2010".*
- n. 751/000/AFG/10/0037 del 30 aprile 2010 recante ad oggetto: *"Casa di riposo Casa Famiglia di Narzole. Approvazione contratto ex D.G.R. 44-12758 del 07.12.2009. Periodo 2010 – 2013.*
- n. 915/000/DIG/010/0031 del 01 giugno 2010 avente ad oggetto "*Presa d'atto del verbale di verifica dei requisiti necessari per l'accreditamento e conseguente accreditamento istituzionale della struttura "Residenza Santo Stefano", sita a Priocca in via Umberto I n. 106, ex D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-12129*"

- n. 988/000/AFG/10/0060 del 23 giugno 2010 recante ad oggetto: "*Accreditamento istituzionale della struttura denominata "La Residenza" con sede in Rodello – via Roma n. 1, ex D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-12129"*.
- n. 1210/000/DIG/10/0043 del 11 agosto 2010 recante ad oggetto: "C*asa di riposo Residenza Santo Stefano di Priocca. Approvazione contratto ex DGR 44-12758 del 07.12.2009. Periodo 2010 – 2013"*.
- n. 1212/000/DIG/10/0045 del 11 agosto 2010 recante ad oggetto: "*Accreditamento istituzionale della struttura denominata "Cà Nostra" con sede a Montà in F.ne San Rocco n. 46, ex D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-12129"*.
- n. 1842/AFG/10/00105 del 17dicembre 2010 recante ad oggetto: "*Contratti per l'esercizio di attività residenziale gestita da Enti Pubblici e Privati a favore di soggetti adulti ed anziani non autosufficienti. Incrementi tariffari ai sensi della D.G.R. 22 marzo 2010, n. 64-13649….*";
- n. 1630/000/DIG/10/0063 del 09 novembre 2010 recante ad oggetto: "*Presa d'atto del verbale di verifica dei requisiti necessari per l'accreditamento e conseguente accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali pubbliche, ex D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-12129";*
- n. 1783/000/DIG/10/0072 del 09 novembre 2010 recante ad oggetto: "*Presa d'atto del verbale n. 2/2010 della seduta plenaria della commissione di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali e provvedimenti conseguenti";*

Considerato che occorre addivenire alla stipula di accordo quadro ex DGR 44-12758 del 07.12.2009 – DGR 64-13649 del 22.03.2010 - DGR 69-481 del 02.08.2010;

Considerato che sul territorio di questa A.S.L. sono presenti le seguenti Strutture accreditate e convenzionate:

Distretto sanitario n. 1 ALBA – Strutture con natura giuridica privata (conto 0.310.463):

	Sede Operativa	*Denominazione Presidio socio sanitario*
1.	**ALBA**	**A. B. OTTOLENGHI**
2.	**ALBA**	**PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO**
3.	**ALBA**	**O. E G. FERRERO**
4.	**CASTIGLIONE TINELLA**	**RESIDENZA S. ANDREA**
5.	**CERRETTO LANGHE**	**RESIDENZA LA PINETA**
6.	**CORNELIANO**	**M. A. DI CASTELLERO**
7.	**CORTEMILIA**	**VILLA MONS SAMPO'**
8.	**CORTEMILIA**	**SAN PANTALEO**
9.	**MAGLIANO ALFIERI**	**VILLA SERENA**
10.	**MAGLIANO ALFIERI**	**SOGGIORNO ALFIERI**
11.	**MONFORTE**	**DON CARLO OCOLE**
12.	**MONTA' D'ALBA**	**LA DIVINA MISERICORDIA**
13.	**PRIOCCA**	**SANTO STEFANO**
14.	**S. STEFANO ROERO**	**LE ACACIE**
15.	**VEZZA D'ALBA**	**SACRO CUORE**

Distretto sanitario n. 2 BRA – Strutture con natura giuridica privata (conto 0.310.463)

	Sede Operativa	*Denominazione presidio socio sanitario*
1.	**BRA**	**PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO**
2.	**BRA**	**M. FRANCONE**
3.	**BRA**	**RESIDENZE MONTEPULCIANO**
4.	**BRA**	**HOTEL RESIDENCE I GLICINI**
5.	**CERESOLE D'ALBA**	**IL MUGHETTO**
6.	**CHERASCO**	**OSPEDALE**
7.	**LA MORRA**	**S.S. CROCIFISSO**
8.	**NARZOLE**	**CASA FAMIGLIA**
9.	**POCAPAGLIA**	**CA' MIA**

10.	**SANFRE'**	**RESIDENZA SERENA**
11.	**SOMMARIVA PERNO**	**RESIDENZA L'ANNUNZIATA**

Distretto sanitario n. 1 ALBA – Strutture con natura giuridica pubblica (conto 0.310.333):

	Sede Operativa	
1.	**CANALE**	**PASQUALE TOSO**
2.	**CORTEMILIA**	**SANTO SPIRITO**
3.	**GOVONE**	**PIA CASA SAN CARLO**
4.	**MONTICELLO**	**MARGHERITA FARINASSO**
5.	**NEIVE**	**DE MARIA**
6.	**SANTO STEFANO BELBO**	**V. RAVONE**

Distretto sanitario n. 2 BRA – Strutture con natura giuridica pubblica (conto 0.310.333):

	Sede Operativa	
1.	**SOMMARIVA DEL BOSCO**	**OSPEDALE RICOVERO**

Ritenuto di

- dover riconoscere, dal 01/01/2011, a tutte le strutture residenziali per anziani accreditate operanti nell'ambito territoriale dell'ASL CN2, l'adeguamento tariffario al tasso di inflazione programmato pari al 1,5% della retta al 31/12/2010 così come definito dalla D.G.R. 44-12758 del 07.12.2009;
- di dover integrare – così come disposto dalla D.G.R. 2 agosto 2010, n. 69-481 – l'art. 6con il seguente comma 1 bis *"Il presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";*

Richiamata altresì la D.G.R. n. 68-28743 del 23.11.99 recante ad oggetto: "Linee guida per l'assistenza alle nefropatie nella terza età", che prevede l'inserimento di pazienti nefropatici cronici in trattamento dialitico domiciliare, che non sono assistibili a domicilio, in R.S.A. e R.A.F. convenzionate per l'assistenza territoriale e soggetti non autosufficienti;

Considerato che le seguenti Strutture, con le quali sono stati definiti i contratti per gli anni 2010 – 2013 (allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale), hanno offerto la propria disponibilità per l'utilizzo di posti letto di tipologia RAF/RSA per l'inserimento di pazienti nefropatici cronici in trattamento dialitico peritoneale:

Distretto sanitario n. 1 ALBA :

	Sede operativa	*Denominazione Presidio Socio Sanitario*	*Posti letto utilizzati per dialisi*	
1.	**ALBA**	**A.B. OTTOLENGHI**	**4**	**RAF/RSA**
2.	**CORTEMILIA**	**VILLA MONS SAMPO'**	**4**	**RAF**
3.	**GOVONE**	**PIA CASA SAN CARLO**	**2**	**RAF**
4.	**MAGLIANO ALFIERI**	**VILLA SERENA**	**4**	**RAF**

Distretto sanitario n. 2 BRA :

	Sede operativa	*Denominazione Presidio Socio Sanitario*	*Posti letto utilizzati per dialisi*	
1.	**CERESOLE D'ALBA**	**IL MUGHETTO**	**4**	**RAF**
2.	**CHERASCO**	**OSPEDALE**	**4**	**RAF/RSA**

Atteso che in seguito alla stipula dei contratti di che trattasi all'A.S.L. incombono i seguenti ulteriori oneri:

- ✓ l'A.S.L. mette a disposizione il proprio personale per le procedure dialitiche, ove la struttura non disponga di personale proprio;
- ✓ l'A.S.L. provvede alla formazione ed addestramento di persone incaricate di svolgere i compiti necessari;
- ✓ l'A.S.L. garantisce un servizio di reperibilità medica ed infermieristica;

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari, (Dott.ssa Patrizia CORRADINI);

D E T E R M I N A

- di revocare, per i motivi indicati in premessa, con decorrenza 31.12.2010, le convenzioni stipulate con le strutture pubbliche e private elencate in premessa e di cui ai provvedimenti n. 891/2009, 221/2010, 160/2010, 751/2010, 988/2010;
- di approvare i contratti per la definizione dei rapporti con dette strutture accreditate operanti sul territorio di questa A.S.L come elencate nella **tabella allegata**, per il periodo **01/01/2011 – 31/12/2013**, alle condizioni e nei termini di cui ai testi che si **allegano** al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- di approvare i contratti per la definizione dei rapporti con le strutture accreditare operanti sul territorio di questa A.S.L come elencate nella premessa, per il periodo **01/01/2011 – 31/12/2013**, per l'esercizio dell'attività di residenza rivolta ad adulti ed anziani non autosufficienti che necessitano di trattamento dialitico peritoneale, alle condizioni e nei termini di cui ai testi che si **allegano** al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- di dare atto che i contratti che si allegano hanno valore anche nei confronti degli altri Enti del SSR e dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del territorio piemontese;
- di trasmettere copia del presente provvedimento:
  - ✓ alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Sanitaria e Direzione Politiche sociali,
  - ✓ al Presidente della Commissione di Vigilanza,
  - ✓ al Presidente dell'Unità di Valutazione Geriatrica,
  - ✓ al Legale Rappresentante del Consorzio Socio Assistenziale "Alba Langhe e Roero",
  - ✓ al Legale Rappresentante del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "INT.ES.A.",
  - ✓ al Legale Rappresentante della Comunità Montana Alta Langa,
  - ✓ al Direttore della S.O.C. Farmacia Ospedaliera;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'Articolo 28, comma 2 della L.R 24 gennaio 1995, n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana ROSSINI
F.TO ROSSINI

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
CURE PRIMARIE E DOMICILIARI
Patrizia CORRADINI
F.TO CORRADINI

Segue determinazione n. 1851/000/AFG/10/0104 del 17 dicembre 2010

A.S.L. CN 2 - ELENCO STRUTTURE RESIDENZIALI PER ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ACCREDITATE

Distretto sanitario n. 1 ALBA – Strutture con natura giuridica privata (conto 0.310.463):

	Sede Operativa	*Denominazione Presidio socio sanitario*
1.	**ALBA**	**A. B. OTTOLENGHI**
2.	**ALBA**	**PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO**
3.	**ALBA**	**O. E G. FERRERO**
4.	**CASTIGLIONE TINELLA**	**RESIDENZA S. ANDREA**
5.	**CERRETTO LANGHE**	**RESIDENZA LA PINETA**
6.	**CORNELIANO**	**M. A. DI CASTELLERO**
7.	**CORTEMILIA**	**VILLA MONS SAMPO'**
8.	**CORTEMILIA**	**SAN PANTALEO**
9.	**MAGLIANO ALFIERI**	**VILLA SERENA**
10.	**MAGLIANO ALFIERI**	**SOGGIORNO ALFIERI**
11.	**MONFORTE**	**DON CARLO OCOLE**
12.	**MONTA' D'ALBA**	**CA' NOSTRA**
13.	**MONTA' D'ALBA**	**LA DIVINA MISERICORDIA**
14.	**PRIOCCA**	**SANTO STEFANO**
15.	**RODELLO**	**LA RESIDENZA**
16.	**S. STEFANO ROERO**	**LE ACACIE**
17.	**VEZZA D'ALBA**	**SACRO CUORE**

Distretto sanitario n. 2 BRA – Strutture con natura giuridica privata (conto 0.310.463)

	Sede Operativa	*Denominazione presidio socio sanitario*
18.	**BRA**	**PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO**
19.	**BRA**	**M. FRANCONE**
20.	**BRA**	**RESIDENZE MONTEPULCIANO**
21.	**BRA**	**HOTEL RESIDENCE I GLICINI**
22.	**CERESOLE D'ALBA**	**IL MUGHETTO**
23.	**CHERASCO**	**OSPEDALE**
24.	**LA MORRA**	**S.S. CROCIFISSO**
25.	**NARZOLE**	**CASA FAMIGLIA**
26.	**POCAPAGLIA**	**CA' MIA**
27.	**SANFRE'**	**RESIDENZA SERENA**
28.	**SOMMARIVA PERNO**	**RESIDENZA L'ANNUNZIATA**

Distretto sanitario n. 1 ALBA – Strutture con natura giuridica pubblica (conto 0.310.333):

	Sede Operativa	*Denominazione Presidio socio sanitario*
29.	**CANALE**	**PASQUALE TOSO**
30.	**CORTEMILIA**	**SANTO SPIRITO**
31.	**GOVONE**	**PIA CASA SAN CARLO**
32.	**MONTICELLO**	**MARGHERITA FARINASSO**
33.	**NEIVE**	**DE MARIA**
34.	**SANTO STEFANO BELBO**	**V. RAVONE**

Distretto sanitario n. 2 BRA – Strutture con natura giuridica pubblica (conto 0.310.333):

	Sede Operativa	*Denominazione Presidio socio sanitario*
35.	**SOMMARIVA DEL BOSCO**	**OSPEDALE RICOVERO**

Archivio: I.1.2.6 – II.4.1.3 – VII.1.12.1
Cod. delega: AFG/CPD/6
TR/sg

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CASA DI RIPOSO "A.B. OTTOLENGHI"" – "ALBA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO "A.B. OTTOLENGHI"", ubicato in "ALBA" ("CN"), "CORSO ASTI", n. "3" - Codice fiscale "81002190049", legalmente rappresentato da "PENNA GIANCARLO", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
""A.B. OTTOLENGHI" O.N.L.U.S."
"CORSO ASTI", "3"
"12051" "ALBA" ("CN")
Partita IVA: "02086670045"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO "A.B. OTTOLENGHI"", ubicato in "ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "1862/000/DIG/09/0079" rilasciato in data "11/12/09" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "36" posti - con i requisiti del regime definitivo - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- per n. "60" posti - con i requisiti del regime definitivo - di tipologia RSA per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2011 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO "A.B. OTTOLENGHI"", ubicato in "ALBA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "36" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE
   - n. "60" di tipologia RSA - ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di

riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri Enti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nel presidio ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - €/die "97,44"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA)

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die " 39,08" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - in €/die "52,62"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA).

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - in €/die "44,82"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA).

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o

parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte degli Enti pubblici contraenti il presente contratto o da parte dagli Enti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento degli Enti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del

9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. e l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:

a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il

Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

CAPO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RIVOLTA AD ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NEFROPATICI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTO DIALITICO PERITONEALE MEDIANTE L'UTILIZZO DI POSTI LETTO R.S.A – R.A.F.

Art. I
Oggetto

Per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 n. 4 dei 96 posti letto accreditati e autorizzati al funzionamento di tipologia R.A.F. e R.S.A. saranno destinati ad adulti e anziani non autosufficienti nefropatici che necessitano di trattamento dialitico peritoneale.

Art II
Utilizzo dei posti letto riservati

L'utilizzo dei posti letto di cui all'Articolo 1 sarà disposto dalla S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA in base alla necessità di trattare con dialisi peritoneale pazienti non autosufficienti non dializzabili a domicilio. L'inserimento degli utenti verrà disposto previa valutazione della Commissione U.V.G., con comunicazione della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA, indirizzata sia alla S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI sia al Responsabile del Presidio.
Allorché, nell'ambito dei propri programmi terapeutici, la S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA non abbia prospettiva di utilizzo a breve termine dei predetti quattro posti letto, questi potranno essere occupati dalla S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI per l'inserimento di adulti ed anziani non autosufficienti.
In tal caso, allorché successivamente si ripresenti la necessità di utilizzo dei posti letto riservati, il direttore della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA lo comunicherà al Direttore della S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI, il quale si impegna a soddisfare la richiesta utilizzando i primi posti letto che si renderanno vacanti successivamente alla richiesta stessa.
Il Presidio accoglie la persona e dà comunicazione all'A.S.L. CN2 della data dell'inserimento entro 5 gg. dallo stesso. Al momento dell'ingresso il Presidio consegna all'ospite copia del Regolamento

della struttura e del presente contratto.

Articolo III

Strutture

I posti letto di cui all'Articolo 1 sono individuati in 1 camera doppie dotate di bagno adiacente alla camera. In dette camere dovrà essere presente un impianto elettrico secondo le norme vigenti ed essere installata e gestita a spese dell'A.S.L. CN 2:

- una linea telefonica commutata analogica tradizionale a cui connettere un apparecchio telefonico e le apparecchiature per la dialisi automatizzata rispettivamente per l'assistenza a distanza e per lo scarico automatico dei parametri dialitici sul computer del centro dialisi;
- una linea digitale ISDN punto-multipunto con relativo BUS S0 cui connettere un sistema audio-video per teleconsulto e eventuale esecuzione di procedure dialitiche guidate.

Articolo IV

Risorse messe a disposizione dell'A.S.L. CN 2 per l'esercizio delle attività

Per le procedure dialitiche (scambio manuale in CAPD e avvio del trattamento dialitico automatizzato in APD), qualora la struttura non disponga di personale, la S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA provvede con personale proprio in regime di orario di lavoro. Nel caso le procedure dialitiche vengano svolte dal personale della R.S.A., il personale della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA provvede alla selezione, all'addestramento ed all'aggiornamento dello stesso.

La S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA ha la responsabilità della gestione del trattamento dialitico e garantisce una reperibilità infermieristica e medica di 24 ore sia nei giorni feriali che festivi. Una parte delle procedure di sorveglianza vengono svolte attraverso il sistema telefonico.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"CASA DI RIPOSO "A.B. OTTOLENGHI"" -
"ALBA"

IL PRESIDENTE
Giancarlo Penna

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-
ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE –
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL
CONSORZIO
Enrico Lusso

Segue determinazione n. 1851/000/AFG/10/0104 del 17 dicembre 2010

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO" – "ALBA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO", ubicato in "ALBA" ("CN"), "VIA VERNAZZA", n. "10" - Codice fiscale "01538340017", legalmente rappresentato da "SAROTTO ALDO", in qualità di "DIRETTORE UNICO" del gestore del Presidio stesso:
"PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO"
"VIA GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO", "14"
"10100" "TORINO" ("TO")
Partita I.V.A.: "01538340017"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-

COTTOLENGO", ubicato in "ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "1850/SEV/009/02/0061" rilasciato in data "07/11/02" ed emesso dall'Ente "ASL 18" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "17" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:

- D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
- D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
- D.G.R. 22.03.2011 n° 64-13649;
- D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO", ubicato in "ALBA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "17" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il

Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra

tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al

Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO" - "ALBA"	IL DIRETTORE UNICO Aldo Sarotto
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CENTRO DI RIABILITAZIONE FERRERO" – "ALBA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "CENTRO DI RIABILITAZIONE FERRERO", ubicato in "ALBA" ("CN"), "VIA DE AMICIS", n. "16" - Codice fiscale "02763230048", legalmente rappresentato da "ARTUSIO MARGHERITA", in qualità di "AMMINISTRATORE UNICO e DIRETTORE GENERALE" del gestore del Presidio stesso:
"SOCIETA' CENTRO DI RIABILITAZIONE FERRERO S.R.L."
"VIA DE AMICIS", "16"
"12051" "ALBA" ("CN")
Partita I.V.A.: "02763230048"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "CENTRO DI RIABILITAZIONE FERRERO", ubicato in "ALBA"

("CN"), sulla base del provvedimento n. "409/000/DIG/10/011" rilasciato in data "08/03/2010" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "20" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:

- D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
- D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
- D.G.R. 22.03.2011 n° 64-13649;
- D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "CENTRO DI RIABILITAZIONE FERRERO", ubicato in "ALBA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "20" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al

Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:

– €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:

– in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

– in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio.

Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto

assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
5. a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

6. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

7. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

8. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

9. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato –

fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "CENTRO DI RIABILITAZIONE FERRERO" - "ALBA"	L'AMMINISTRATORE UNICO E DIRETTORE GENERALE Margherita Artusio
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO- ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "RESIDENZA S.ANDREA" – "CASTIGLIONE TINELLA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "RESIDENZA S.ANDREA", ubicato in "CASTIGLIONE TINELLA" ("CN"), "PIAZZA XX SETTEMBRE", n. "2" - Codice fiscale "90010810043", legalmente rappresentato da "VACCANEO VALENTINO", in qualità di "AMMINISTRATORE" del gestore del Presidio stesso:
"CASA "S. ANDREA" O.N.L.U.S"
"PIAZZA XX SETTEMBRE", "2"
"12053" "CASTIGLIONE TINELLA" ("CN")
Partita I.V.A.: "01747570040"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

- il Presidio socio-sanitario "RESIDENZA S.ANDREA", ubicato in "CASTIGLIONE TINELLA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "125/SEV/009/04/0003" rilasciato in data "26/01/04" ed emesso dall'Ente "ASL 18" è autorizzato al funzionamento:
  - per n. "40" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

3. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "RESIDENZA S.ANDREA", ubicato in "CASTIGLIONE TINELLA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "40" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del

presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario

provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio

2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"RESIDENZA S.ANDREA" -
"CASTIGLIONE TINELLA"

L'AMMINISTRATORE
Valentino Vaccaneo

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "RESIDENZA LA PINETA" – "CERRETTO LANGHE"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "RESIDENZA LA PINETA", ubicato in "CERRETTO LANGHE" ("CN"), "LOCALITA' PEDAGGERA", n. "1" - Codice fiscale "90010810043", legalmente rappresentato da "VACCANEO VALENTINO", in qualità di "AMMINISTRATORE" del gestore del Presidio stesso:
"CASA "S. ANDREA" O.N.L.U.S"
"PIAZZA XX SETTEMBRE", "2"
"12053" "CASTIGLIONE TINELLA" ("CN")
Partita I.V.A.: "01747570040"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "RESIDENZA LA PINETA", ubicato in "CERRETTO LANGHE" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "2009" rilasciato in data "20/09/00" ed emesso

dall'Ente "ASL 18" è autorizzato al funzionamento:
- per n. "60" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "RESIDENZA LA PINETA", ubicato in "CERRETTO LANGHE" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "60" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4

Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129

per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi

in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo,

riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "RESIDENZA LA PINETA" - "CERRETTO LANGHE"	L'AMMINISTRATORE Valentino Vaccaneo
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CASA DI RIPOSO MARIA ASSUNTA DI CASTELLERO" – "CORNELIANO"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO MARIA ASSUNTA DI CASTELLERO", ubicato in "CORNELIANO" ("CN"), "VIA TORINO", n. "21" - Codice fiscale "00549840049", legalmente rappresentato da "BLARDONE VIRGILIO", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
""CASA DI RIPOSO MARIA ASSUNTA DI CASTELLERO"
"VIA TORINO", "21"
"12040" "CORNELIANO D'ALBA" ("CN")
Partita I.V.A.: "00549840049"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO MARIA ASSUNTA DI CASTELLERO",

ubicato in "CORNELIANO" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "1219/000/DIG/09/0059" rilasciato in data "04/08/09" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "40" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO MARIA ASSUNTA DI CASTELLERO", ubicato in "CORNELIANO" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "40" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del

presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al

Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "CASA DI RIPOSO MARIA ASSUNTA DI CASTELLERO" - "CORNELIANO"	IL PRESIDENTE Virgilio Blardone
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "VILLA MONSIGNOR SAMPO"' – "CORTEMILIA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "VILLA MONSIGNOR SAMPO"', ubicato in "CORTEMILIA" ("CN"), "VIA BONAFOUS", n. "8" - Codice fiscale "01040920058"', legalmente rappresentato da "ORIGLIA STEFANO", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"COOPERATIVA SOCIALE OPERA"
"VIA XX SETTEMBRE", "126"
"14100" "ASTI" ("AT")
Partita I.V.A.: "01040920058"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "VILLA MONSIGNOR SAMPO"', ubicato in "CORTEMILIA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "1978/SEV/009/04/0040" rilasciato in data

"07/12/04" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:
- per n. "51" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
- D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
- D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
- D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
- D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "VILLA MONSIGNOR SAMPO"', ubicato in "CORTEMILIA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "51" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in

merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o

di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei

requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

CAPO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RIVOLTA AD ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NEFROPATICI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTO DIALITICO PERITONEALE MEDIANTE L'UTILIZZO DI POSTI LETTO R.S.A – R.A.F.

Art. I

Oggetto

Per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 n. 4 dei 51 posti letto accreditati e autorizzati al funzionamento di tipologia R.A.F. e R.S.A. saranno destinati ad adulti e anziani non autosufficienti nefropatici che necessitano di trattamento dialitico peritoneale.

Art II

Utilizzo dei posti letto riservati

L'utilizzo dei posti letto di cui all'Articolo 1 sarà disposto dalla S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA in base alla necessità di trattare con dialisi peritoneale pazienti non autosufficienti non dializzabili a domicilio. L'inserimento degli utenti verrà disposto previa valutazione della Commissione U.V.G., con comunicazione della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA, indirizzata sia alla S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI sia al Responsabile del Presidio.

Allorché, nell'ambito dei propri programmi terapeutici, la S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA non abbia prospettiva di utilizzo a breve termine dei predetti quattro posti letto, questi potranno essere occupati dalla S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI per l'inserimento di adulti ed anziani non autosufficienti.

In tal caso, allorché successivamente si ripresenti la necessità di utilizzo dei posti letto riservati, il direttore della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA lo comunicherà al Direttore della S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI, il quale si impegna a soddisfare la richiesta utilizzando i primi posti letto che si renderanno vacanti successivamente alla richiesta stessa.

Il Presidio accoglie la persona e dà comunicazione all'A.S.L. CN2 della data dell'inserimento entro 5 gg. dallo stesso. Al momento dell'ingresso il Presidio consegna all'ospite copia del Regolamento della struttura e del presente contratto.

Articolo III

Strutture

I posti letto di cui all'Articolo 1 sono individuati in 1 camera doppie dotate di bagno adiacente alla camera. In dette camere dovrà essere presente un impianto elettrico secondo le norme vigenti ed essere installata e gestita a spese dell'A.S.L. CN 2:

- una linea telefonica commutata analogica tradizionale a cui connettere un apparecchio telefonico e le apparecchiature per la dialisi automatizzata rispettivamente per l'assistenza a distanza e per lo scarico automatico dei parametri dialitici sul computer del centro dialisi;
- una linea digitale ISDN punto-multipunto con relativo BUS S0 cui connettere un sistema audio-video per teleconsulto e eventuale esecuzione di procedure dialitiche guidate.

Articolo IV

Risorse messe a disposizione dell'A.S.L. CN 2 per l'esercizio delle attività

Per le procedure dialitiche (scambio manuale in CAPD e avvio del trattamento dialitico automatizzato in APD), qualora la struttura non disponga di personale, la S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA provvede con personale proprio in regime di orario di lavoro. Nel caso le procedure dialitiche vengano svolte dal personale della R.S.A., il personale della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA provvede alla selezione, all'addestramento ed all'aggiornamento dello stesso.
La S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA ha la responsabilità della gestione del trattamento dialitico e garantisce una reperibilità infermieristica e medica di 24 ore sia nei giorni feriali che festivi. Una parte delle procedure di sorveglianza vengono svolte attraverso il sistema telefonico.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "VILLA MONSIGNOR SAMPO'" - "CORTEMILIA"	IL PRESIDENTE Stefano Origlia
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CASA DI RIPOSO SAN PANTALEO" – "CORTEMILIA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO SAN PANTALEO", ubicato in "CORTEMILIA" ("CN"), "VIA DELLA CHIESA", n. "9" - Codice fiscale "01017410059", legalmente rappresentato da "MALDONESE GIOVANNI", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "SOCIALCOOP""
"VIA XX SETTEMBRE", "126"
"14100" "ASTI" ("AT")
Partita I.V.A.: "01017410059"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO SAN PANTALEO", ubicato in

"CORTEMILIA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "228/SEV/009/05/0003" rilasciato in data "14/02/05" ed emesso dall'Ente "ASL 18" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "20" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

4. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO SAN PANTALEO", ubicato in "CORTEMILIA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "20" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta

a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a

far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "CASA DI RIPOSO SAN PANTALEO" - "CORTEMILIA"	IL PRESIDENTE Giovanni Maldonese
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO- ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CASA DI RIPOSO VILLA SERENA" – "MAGLIANO ALFIERI"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO VILLA SERENA", ubicato in "MAGLIANO ALFIERI" ("CN"), "VIA MANZONI", n. "3" - Codice fiscale "01017410059", legalmente rappresentato da "MALDONESE GIOVANNI", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "SOCIALCOOP""
"VIA XX SETTEMBRE", "126"
"14100" "ASTI" ("AT")
Partita I.V.A.: "01017410059"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO VILLA SERENA", ubicato in "MAGLIANO

ALFIERI" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "1115/SEV/009/06/0027" rilasciato in data "02/08/06" ed emesso dall'Ente "ASL 18" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "41" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO VILLA SERENA", ubicato in "MAGLIANO ALFIERI" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "41" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta

a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o

di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei

requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

CAPO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RIVOLTA AD ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NEFROPATICI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTO DIALITICO PERITONEALE MEDIANTE L'UTILIZZO DI POSTI LETTO R.S.A – R.A.F.

Art. I

Oggetto

Per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 n. 4 dei 41 posti letto accreditati e autorizzati al funzionamento di tipologia R.A.F. e R.S.A. saranno destinati ad adulti e anziani non autosufficienti nefropatici che necessitano di trattamento dialitico peritoneale.

Art II

Utilizzo dei posti letto riservati

L'utilizzo dei posti letto di cui all'Articolo 1 sarà disposto dalla S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA in base alla necessità di trattare con dialisi peritoneale pazienti non autosufficienti non dializzabili a domicilio. L'inserimento degli utenti verrà disposto previa valutazione della Commissione U.V.G., con comunicazione della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA, indirizzata sia alla S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI sia al Responsabile del Presidio.
Allorché, nell'ambito dei propri programmi terapeutici, la S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA non abbia prospettiva di utilizzo a breve termine dei predetti quattro posti letto, questi potranno essere occupati dalla S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI per l'inserimento di adulti ed anziani non autosufficienti.
In tal caso, allorché successivamente si ripresenti la necessità di utilizzo dei posti letto riservati, il direttore della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA lo comunicherà al Direttore della S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI, il quale si impegna a soddisfare la richiesta utilizzando i primi posti letto che si renderanno vacanti successivamente alla richiesta stessa.
Il Presidio accoglie la persona e dà comunicazione all'A.S.L. CN2 della data dell'inserimento entro 5 gg. dallo stesso. Al momento dell'ingresso il Presidio consegna all'ospite copia del Regolamento della struttura e del presente contratto.

Articolo III

Strutture

I posti letto di cui all'Articolo 1 sono individuati in 1 camera doppie dotate di bagno adiacente alla camera. In dette camere dovrà essere presente un impianto elettrico secondo le norme vigenti ed essere installata e gestita a spese dell'A.S.L. CN 2:

- una linea telefonica commutata analogica tradizionale a cui connettere un apparecchio telefonico e le apparecchiature per la dialisi automatizzata rispettivamente per l'assistenza a distanza e per lo scarico automatico dei parametri dialitici sul computer del centro dialisi;
- una linea digitale ISDN punto-multipunto con relativo BUS S0 cui connettere un sistema audio-video per teleconsulto e eventuale esecuzione di procedure dialitiche guidate.

Articolo IV

Segue determinazione n. 1851/000/AFG/10/0104 del 17 dicembre 2010

Risorse messe a disposizione dell'A.S.L. CN 2 per l'esercizio delle attività

Per le procedure dialitiche (scambio manuale in CAPD e avvio del trattamento dialitico automatizzato in APD), qualora la struttura non disponga di personale, la S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA provvede con personale proprio in regime di orario di lavoro. Nel caso le procedure dialitiche vengano svolte dal personale della R.S.A., il personale della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA provvede alla selezione, all'addestramento ed all'aggiornamento dello stesso.
La S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA ha la responsabilità della gestione del trattamento dialitico e garantisce una reperibilità infermieristica e medica di 24 ore sia nei giorni feriali che festivi. Una parte delle procedure di sorveglianza vengono svolte attraverso il sistema telefonico.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "CASA DI RIPOSO VILLA SERENA" - "MAGLIANO ALFIERI"	IL PRESIDENTE Giovanni Maldonese
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO- ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "PENSIONATO PER ANZIANI SOGGIORNO ALFIERI" – "MAGLIANO ALFIERI"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "PENSIONATO PER ANZIANI SOGGIORNO ALFIERI", ubicato in "MAGLIANO ALFIERI" ("CN"), "VIA ROMA", n. "12" - Codice fiscale "81000390047", legalmente rappresentato da "DAVICO GUIDO", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"PENSIONATO PER ANZIANI SOGGIORNO ALFIERI O.N.L.U.S."
"VIA ROMA", "12"
"12050" "MAGLIANO ALFIERI" ("CN")
Partita I.V.A.: "01712860046"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "PENSIONATO PER ANZIANI SOGGIORNO ALFIERI", ubicato

in "MAGLIANO ALFIERI" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "2022/SEV/009/04/0041" rilasciato in data "13/12/04" ed emesso dall'Ente "ASL 18" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "19" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "PENSIONATO PER ANZIANI SOGGIORNO ALFIERI", ubicato in "MAGLIANO ALFIERI" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "19" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del

presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta

giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno

degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "PENSIONATO PER ANZIANI SOGGIORNO ALFIERI" - "MAGLIANO ALFIERI"	IL PRESIDENTE Guido Davico
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "PARROCCHIA MADONNA DELLA NEVE - RESIDENZA DON CARLO OCOLE" – "MONFORTE"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "PARROCCHIA MADONNA DELLA NEVE - RESIDENZA DON CARLO OCOLE", ubicato in "MONFORTE" ("CN"), "VIA VALLADA", n. "9" - Codice fiscale "84007630043", legalmente rappresentato da "FERRIO MASSIMO", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"PARROCCHIA MADONNA DELLA NEVE - RESIDENZA DON CARLO OCOLE"
"VIA VALLADA", "9"
"12065" "MONFORTE" ("CN")
Partita I.V.A.: "01685860049"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

- il Presidio socio-sanitario "PARROCCHIA MADONNA DELLA NEVE - RESIDENZA DON CARLO OCOLE", ubicato in "MONFORTE" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "1197/000/DIG/10/0041" del "05/08/2010" (Autorizzazione n. 021/2010) ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:
  - per n. "20" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:

- D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
- D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
- D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
- D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "PARROCCHIA MADONNA DELLA NEVE - RESIDENZA DON CARLO OCOLE", ubicato in "MONFORTE" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "20" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di

riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata

notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la

persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario

provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio

2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "PARROCCHIA MADONNA DELLA NEVE - RESIDENZA DON CARLO OCOLE" - "MONFORTE"	IL PRESIDENTE Massimo Ferrio
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CA' NOSTRA" – "MONTA' D'ALBA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "CA' NOSTRA", ubicato in "MONTA' D'ALBA" ("CN"), "FRAZIONE SAN ROCCO", n. "46" - Codice fiscale "01040920058", legalmente rappresentato da "ORIGLIA STEFANO", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
""COOPERATIVA SOCIALE OPERA""
"VIA XX SETTEMBRE", "126"
"14100" "ASTI" ("AT")
Partita I.V.A.: "01040920058"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "CA' NOSTRA", ubicato in "MONTA' D'ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "1208/000/DIG/10/0042" rilasciato in data "06/08/2010" (autorizzazione

n. 22/2010) ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:
  - per n. "20" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 1212/000/DIG/10/0045 rilasciato in data 11/08/2010 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "CA' NOSTRA", ubicato in "MONTA' D'ALBA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "20" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è

pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla

vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni

socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a

far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"CA' NOSTRA" - "MONTA' D'ALBA"

IL PRESIDENTE
Stefano Origlia

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "LA DIVINA MISERICORDIA" – "MONTA' D'ALBA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "LA DIVINA MISERICORDIA", ubicato in "MONTA' D'ALBA" ("CN"), "CORSO ALCIDE DE GASPERI", n. "25/A" - Codice fiscale "81000650044", legalmente rappresentato da "VALSANIA GIUSEPPE", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
""LA DIVINA MISERICORDIA"
"VIA ROMA", "31"
"12046" "MONTA' D'ALBA" ("CN")
Partita I.V.A.: "02261610048"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "LA DIVINA MISERICORDIA", ubicato in "MONTA' D'ALBA"

("CN"), sulla base del provvedimento n. "503/VIG/008/08/0011" rilasciato in data "19/03/08" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "40" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "LA DIVINA MISERICORDIA", ubicato in "MONTA' D'ALBA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "40" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il

Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:

– €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:

– in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

– in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-

assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto

assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di

risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "LA DIVINA MISERICORDIA" - "MONTA' D'ALBA"	IL PRESIDENTE Giuseppe Valsania
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CASA DI RIPOSO "SANTO STEFANO" – "PRIOCCA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "RESIDENZA SANTO STEFANO", ubicato in "PRIOCCA" ("CN"), "VIA UMBERTO I ", n. "106" – Partita Iva/Codice fiscale "03128050048", legalmente rappresentato da "Spolaore Paolo", in qualità di "PRESIDENTE e LEGALE RAPPRESENTANTE" del gestore del Presidio stesso:
"Consorzio Obiettivo Sociale s.c.s."
"Corso Piave", "71/B"
"12051" "ALBA" ("CN")
Partita I.V.A./Codice Fiscale: "03128050048"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "RESIDENZA SANTO STEFANO", ubicato in "PRIOCCA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. 812/000/DIG/10/0027 rilasciato in data 07 maggio 2010 ed

emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "42" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF- media intensità per soggetti anziani;
- per n. "20" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RSA alta intensità per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 915/000/DIG/10/0031 rilasciato in data 01/06/2010 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2011 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "RESIDENZA SANTO STEFANO", ubicato in "PRIOCCA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:

- n. "42" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE
- n. "20" di tipologia RSA - ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri Enti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nel presidio ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa

nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:

- €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
- €/die "97,44"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA)

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:

- in €/die " 39,08" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
- in €/die "52,62"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA).

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

- in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
- in €/die "44,82"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA).

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo

congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte degli Enti pubblici contraenti il presente contratto o da parte dagli Enti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento degli Enti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari,

dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti dell'Ente gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. e l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R.

14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"CASA DI RIPOSO "SANTO STEFANO" - "PRIOCCA"

IL PRESIDENTE
Paolo Spolaore

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Enrico Lusso

Segue determinazione n. 1851/000/AFG/10/0104 del 17 dicembre 2010

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "PARROCCHIA SAN LORENZO - CASA DI RIPOSO LA RESIDENZA" – "RODELLO"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "PARROCCHIA SAN LORENZO - CASA DI RIPOSO LA RESIDENZA", ubicato in "RODELLO" ("CN"), "VIA ROMA", n. "1" - Codice fiscale "90010780048", legalmente rappresentato da "BATTAGLINO CESARE", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"PARROCCHIA SAN LORENZO - CASA DI RIPOSO LA RESIDENZA"
"VIA ROMA", "1"
"12050" "RODELLO" ("CN")
Partita I.V.A.: "02185400047"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

- il Presidio socio-sanitario "LA RESIDENZA", ubicato in "RODELLO" ("CN"), sulla base del provvedimento n. 1654 rilasciato in data 28 settembre 2001 ed emesso dall'Ente "ASL 18" è autorizzato al funzionamento:
  - per n. "10" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 1210/000/DIG/10/0043 rilasciato in data 11/08/2010 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "La Residenza", ubicato in "Rodello" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
- n. "10" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il

presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-

assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento

del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di

risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "CASA DI RIPOSO LA RESIDENZA" - "RODELLO"	L'AMMINISTRATORE PRESIDENTE Battaglino Mario
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO- ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "LE ACACIE" – "S.STEFANO ROERO"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "LE ACACIE", ubicato in "S.STEFANO ROERO" ("CN"), "VALLE SAN LORENZO", n. "60/F" - Codice fiscale "02466830045", legalmente rappresentato da "BARBERO ROBERTO", in qualità di "AMMINISTRATORE PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
""LE ACACIE S.R.L.""
"VALLE SAN LORENZO", "60/F"
"12040" "S. STEFANO ROERO" ("CN")
Partita I.V.A.: "02466830045"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "LE ACACIE", ubicato in "S.STEFANO ROERO" ("CN"), sulla

base del provvedimento n. "632" rilasciato in data "02/04/98" ed emesso dall'Ente "ASL 18" è autorizzato al funzionamento:
  - per n. "40" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "LE ACACIE", ubicato in "S.STEFANO ROERO" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "40" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il

Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra

tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario

provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio

2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"LE ACACIE" - "S.STEFANO ROERO"

L'AMMINISTRATORE PRESIDENTE
Roberto Barbero

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CASA ALBERGO SACRO CUORE" – "VEZZA D'ALBA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "CASA ALBERGO SACRO CUORE", ubicato in "VEZZA D'ALBA" ("CN"), "PIAZZA SAN MARTINO", n. "6" - Codice fiscale "01017410059", legalmente rappresentato da "MALDONESE GIOVANNI", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "SOCIALCOOP""
"VIA XX SETTEMBRE", "126"
"14100" "ASTI" ("AT")
Partita I.V.A.: "01017410059"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

- il Presidio socio-sanitario "CASA ALBERGO SACRO CUORE", ubicato in "VEZZA D'ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "1131/VIG/008/08/0033" rilasciato in data "23/06/08" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:
  - per n. "40" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "CASA ALBERGO SACRO CUORE", ubicato in "VEZZA D'ALBA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
2. n. "40" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

3. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

4. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il

Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra

tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture

sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e

regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di

precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "CASA ALBERGO SACRO CUORE" - "VEZZA D'ALBA"	IL PRESIDENTE Giovanni Maldonese
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO- ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO" – "BRA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO", ubicato in "BRA" ("CN"), "VIA FRATELLI CARANDO", n. "28" - Codice fiscale "01538340017", legalmente rappresentato da "SAROTTO ALDO", in qualità di "DIRETTORE UNICO" del gestore del Presidio stesso:
"PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO"
"VIA GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO", "14"
"10100" "TORINO" ("TO")
Partita I.V.A.: "01538340017"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

- il Presidio socio-sanitario "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO", ubicato in "BRA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "2206" rilasciato in data "27/12/01" ed emesso dall'Ente "ASL 18" è autorizzato al funzionamento:
  - per n. "40" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO", ubicato in "BRA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "40" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il

Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra

tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario

provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio

2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO" - "BRA"

IL DIRETTORE UNICO
Aldo Sarotto

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "MARIO FRANCONE" – "BRA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "MARIO FRANCONE", ubicato in "BRA" ("CN"), "VIA UMBERTO I", n. "29" - Codice fiscale "08057010012", legalmente rappresentato da "STEFANIA REPINTO", in qualità di "AMMINISTRATORE UNICO" del gestore del Presidio stesso:
"IL FAGGIO S.R.L."
"VIA PRINCIPE TOMMASO", "36"
"10125" "TORINO" ("TO")
Partita IVA: "08057010012"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "MARIO FRANCONE", ubicato in "BRA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "144/SEV/009/03/0003" rilasciato in data "07/02/03" ed emesso dall'Ente "ASL 18" è autorizzato al funzionamento:

  - per n. "20" posti - con i requisiti del regime definitivo - di tipologia RAF per soggetti anziani;
  - per n. "40" posti - con i requisiti del regime definitivo - di tipologia RSA per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "MARIO FRANCONE", ubicato in "BRA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "20" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE
   - n. "40" di tipologia RSA - ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri Enti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nel presidio ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il

presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - €/die "97,44"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA)

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - in €/die 52,62"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA).

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - in €/die " 44,82"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA).

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte degli Enti pubblici contraenti il presente contratto o da parte dagli Enti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento degli Enti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli

interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. e l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle

funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di

provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"MARIO FRANCONE" - "BRA"

L'AMMINISTRATORE UNICO
Stefania Repinto

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "RESIDENZE MONTEPULCIANO" – "BRA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "RESIDENZE MONTEPULCIANO", ubicato in "BRA" ("CN"), "STRADA MONTEPULCIANO", n. "76" - Codice fiscale "02847150048", legalmente rappresentato da "CHIAVICATTI DAVIDE", in qualità di "AMMINISTRATORE UNICO" del gestore del Presidio stesso:
"RESIDENZE MONTEPULCIANO S.R.L."
"STRADA MONTEPULCIANO", "76"
"12042" "BRA" ("CN")
Partita I.V.A.: "02847150048"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "RESIDENZE MONTEPULCIANO", ubicato in "BRA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "2071" rilasciato in data "06/12/01" ed emesso dall'Ente

"ASL 18" è autorizzato al funzionamento:
- per n. "45" posti - con i requisiti del regime "definitivo per 20 posti - provvisorio per 25 posti" - di tipologia RAF per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "RESIDENZE MONTEPULCIANO", ubicato in "BRA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "45" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è

pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del

presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta

giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno

degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"RESIDENZE MONTEPULCIANO" - "BRA"

L'AMMINISTRATORE UNICO
Davide Chiavicatti

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "HOTEL RESIDENCE I GLICINI" – "BRA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "HOTEL RESIDENCE I GLICINI", ubicato in "BRA" ("CN"), "VIA SAN GIOVANNI LONTANO", n. "31" - Codice fiscale "02959000049", legalmente rappresentato da "CONTI MONICA", in qualità di "AMMINISTRATORE UNICO" del gestore del Presidio stesso:
"HOTEL RESIDENCE I GLICINI"
"VIA S. GIOVANNI LONTANO", "31"
"12042" "BRA" ("CN")
Partita IVA: "02531620041"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "HOTEL RESIDENCE I GLICINI", ubicato in "BRA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "1995/SEV/009/03/0059" rilasciato in data "30/12/03" ed emesso

dall'Ente "ASL 18" è autorizzato al funzionamento:
- per n. "60" posti - con i requisiti del regime definitivo - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- per n. "20" posti - con i requisiti del regime definitivo - di tipologia RSA per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "HOTEL RESIDENCE I GLICINI", ubicato in "BRA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "60" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE
   - n. "20" di tipologia RSA - ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di

riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri Enti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nel presidio ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - €/die "97,44"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA)

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - in €/die "52,62"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA).

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - in €/die "44,82"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA).

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di

confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte degli Enti pubblici contraenti il presente contratto o da parte dagli Enti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento degli Enti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa

vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. e l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle

funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di

provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"HOTEL RESIDENCE I GLICINI" - "BRA"

L'AMMINISTRATORE UNICO
Monica Conti

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "IL MUGHETTO" – "CERESOLE D'ALBA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "IL MUGHETTO", ubicato in "CERESOLE D'ALBA" ("CN"), "VIA SALASCO", n. "9/bis" - Codice fiscale "01017410059", legalmente rappresentato da "MALDONESE GIOVANNI", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "SOCIALCOOP""
"VIA XX SETTEMBRE", "126"
"14100" "ASTI" ("AT")
Partita I.V.A.: "01017410059"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "IL MUGHETTO", ubicato in "CERESOLE D'ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "519/VIG/008/08/0012" rilasciato in data "20/03/08" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "40" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "IL MUGHETTO", ubicato in "CERESOLE D'ALBA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "40" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4

Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129

per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o

di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei

requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

CAPO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RIVOLTA AD ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NEFROPATICI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTO DIALITICO PERITONEALE MEDIANTE L'UTILIZZO DI POSTI LETTO R.S.A – R.A.F.

Art. I

Oggetto

Per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 n. 4 dei 40 posti letto accreditati e autorizzati al funzionamento di tipologia R.A.F. e R.S.A. saranno destinati ad adulti e anziani non autosufficienti nefropatici che necessitano di trattamento dialitico peritoneale.

Art II

Utilizzo dei posti letto riservati

L'utilizzo dei posti letto di cui all'Articolo 1 sarà disposto dalla S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA in base alla necessità di trattare con dialisi peritoneale pazienti non autosufficienti non dializzabili a domicilio. L'inserimento degli utenti verrà disposto previa valutazione della Commissione U.V.G., con comunicazione della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA, indirizzata sia alla S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI sia al Responsabile del Presidio.

Allorché, nell'ambito dei propri programmi terapeutici, la S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA non abbia prospettiva di utilizzo a breve termine dei predetti quattro posti letto, questi potranno essere occupati dalla S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI per l'inserimento di adulti ed anziani non autosufficienti.

In tal caso, allorché successivamente si ripresenti la necessità di utilizzo dei posti letto riservati, il direttore della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA lo comunicherà al Direttore della S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI, il quale si impegna a soddisfare la richiesta utilizzando i primi posti letto che si renderanno vacanti successivamente alla richiesta stessa.

Il Presidio accoglie la persona e dà comunicazione all'A.S.L. CN2 della data dell'inserimento entro 5 gg. dallo stesso. Al momento dell'ingresso il Presidio consegna all'ospite copia del Regolamento della struttura e del presente contratto.

Articolo III

Strutture

I posti letto di cui all'Articolo 1 sono individuati in 1 camera doppie dotate di bagno adiacente alla camera. In dette camere dovrà essere presente un impianto elettrico secondo le norme vigenti ed essere installata e gestita a spese dell'A.S.L. CN 2:

- una linea telefonica commutata analogica tradizionale a cui connettere un apparecchio telefonico e le apparecchiature per la dialisi automatizzata rispettivamente per l'assistenza a distanza e per lo scarico automatico dei parametri dialitici sul computer del centro dialisi;
- una linea digitale ISDN punto-multipunto con relativo BUS S0 cui connettere un sistema audio-video per teleconsulto e eventuale esecuzione di procedure dialitiche guidate.

Articolo IV

Risorse messe a disposizione dell'A.S.L. CN 2 per l'esercizio delle attività

Per le procedure dialitiche (scambio manuale in CAPD e avvio del trattamento dialitico automatizzato in APD), qualora la struttura non disponga di personale, la S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA provvede con personale proprio in regime di orario di lavoro. Nel caso le procedure dialitiche vengano svolte dal personale della R.S.A., il personale della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA provvede alla selezione, all'addestramento ed all'aggiornamento dello stesso.
La S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA ha la responsabilità della gestione del trattamento dialitico e garantisce una reperibilità infermieristica e medica di 24 ore sia nei giorni feriali che festivi. Una parte delle procedure di sorveglianza vengono svolte attraverso il sistema telefonico.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"IL MUGHETTO" - "CERESOLE D'ALBA"

IL PRESIDENTE
Giovanni Maldonese

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CASA DI RIPOSO OSPEDALE DI CHERASCO" – "CHERASCO"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO OSPEDALE DI CHERASCO", ubicato in "CHERASCO" ("CN"), "VIA OSPEDALE", n. "46" - Codice fiscale "8.20006e+010", legalmente rappresentato da "BARBERO ERNESTO", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"CASA DI RIPOSO "OSPEDALE DI CHERASCO""
"VIA OSPEDALE", "46"
"12062" "CHERASCO" ("CN")
Partita IVA: "02102570047"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO OSPEDALE DI CHERASCO", ubicato in

"CHERASCO" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "1475/000/DIG/09/0071" rilasciato in data "02/10/09" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:
- per n. "32" posti - con i requisiti del regime definitivo - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- per n. "40" posti - con i requisiti del regime definitivo - di tipologia RSA per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:

- D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
- D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
- D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
- D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO OSPEDALE DI CHERASCO", ubicato in "CHERASCO" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "32" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE
   - n. "40" di tipologia RSA - ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle

strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri Enti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nel presidio ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - €/die "97,44"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA)

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - in €/die "52,62"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA).

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - in €/die "44,82"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA).

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi.

Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte degli Enti pubblici contraenti il presente contratto o da parte dagli Enti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento degli Enti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del

9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. e l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:

a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il

Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

CAPO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RIVOLTA AD ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NEFROPATICI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTO DIALITICO PERITONEALE MEDIANTE L'UTILIZZO DI POSTI LETTO R.S.A – R.A.F.

Art. I
Oggetto

Per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 n. 4 dei 72 posti letto accreditati e autorizzati al funzionamento di tipologia R.A.F. e R.S.A. saranno destinati ad adulti e anziani non autosufficienti nefropatici che necessitano di trattamento dialitico peritoneale.

Art II
Utilizzo dei posti letto riservati

L'utilizzo dei posti letto di cui all'Articolo 1 sarà disposto dalla S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA in base alla necessità di trattare con dialisi peritoneale pazienti non autosufficienti non dializzabili a domicilio. L'inserimento degli utenti verrà disposto previa valutazione della Commissione U.V.G., con comunicazione della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA, indirizzata sia alla S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI sia al Responsabile del Presidio.
Allorché, nell'ambito dei propri programmi terapeutici, la S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA non abbia prospettiva di utilizzo a breve termine dei predetti quattro posti letto, questi potranno essere occupati dalla S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI per l'inserimento di adulti ed anziani non autosufficienti.
In tal caso, allorché successivamente si ripresenti la necessità di utilizzo dei posti letto riservati, il direttore della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA lo comunicherà al Direttore della S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI, il quale si impegna a soddisfare la richiesta utilizzando i primi posti letto che si renderanno vacanti successivamente alla richiesta stessa.
Il Presidio accoglie la persona e dà comunicazione all'A.S.L. CN2 della data dell'inserimento entro 5 gg. dallo stesso. Al momento dell'ingresso il Presidio consegna all'ospite copia del Regolamento

della struttura e del presente contratto.

Articolo III

Strutture

I posti letto di cui all'Articolo 1 sono individuati in 1 camera doppie dotate di bagno adiacente alla camera. In dette camere dovrà essere presente un impianto elettrico secondo le norme vigenti ed essere installata e gestita a spese dell'A.S.L. CN 2:

- una linea telefonica commutata analogica tradizionale a cui connettere un apparecchio telefonico e le apparecchiature per la dialisi automatizzata rispettivamente per l'assistenza a distanza e per lo scarico automatico dei parametri dialitici sul computer del centro dialisi;
- una linea digitale ISDN punto-multipunto con relativo BUS S0 cui connettere un sistema audio-video per teleconsulto e eventuale esecuzione di procedure dialitiche guidate.

Articolo IV

Risorse messe a disposizione dell'A.S.L. CN 2 per l'esercizio delle attività

Per le procedure dialitiche (scambio manuale in CAPD e avvio del trattamento dialitico automatizzato in APD), qualora la struttura non disponga di personale, la S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA provvede con personale proprio in regime di orario di lavoro. Nel caso le procedure dialitiche vengano svolte dal personale della R.S.A., il personale della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA provvede alla selezione, all'addestramento ed all'aggiornamento dello stesso.

La S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA ha la responsabilità della gestione del trattamento dialitico e garantisce una reperibilità infermieristica e medica di 24 ore sia nei giorni feriali che festivi. Una parte delle procedure di sorveglianza vengono svolte attraverso il sistema telefonico.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"CASA DI RIPOSO OSPEDALE DI CHERASCO" - "CHERASCO"

IL PRESIDENTE
Ernesto Barbero

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Enrico Lusso

Segue determinazione n. 1851/000/AFG/10/0104 del 17 dicembre 2010

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "SANTISSIMO CROCIFISSO" – "LA MORRA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "SANTISSIMO CROCIFISSO", ubicato in "LA MORRA" ("CN"), "VIA MONSIGNOR GRASSO", n. "22" - Codice fiscale "00253460042", legalmente rappresentato da "FOGLIATI LUISA", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"CASA DI RIPOSO "SANTISSIMO CROCIFISSO" ONLUS"
"VIA MONSIGNOR GRASSO", "22"
"12064" "LA MORRA" ("CN")
Partita I.V.A.: "00253460042"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "SANTISSIMO CROCIFISSO", ubicato in "LA MORRA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "2464" rilasciato in data "17/11/00" ed emesso dall'Ente "ASL 18" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "20" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "SANTISSIMO CROCIFISSO", ubicato in "LA MORRA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "20" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4

Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129

per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o

di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei

requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

Segue determinazione n. 1851/000/AFG/10/0104 del 17 dicembre 2010

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "SANTISSIMO CROCIFISSO" - "LA MORRA"	IL PRESIDENTE Luisa Fogliati
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CASA DI RIPOSO CASA FAMIGLIA" – "NARZOLE"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO CASA FAMIGLIA", ubicato in "NARZOLE" ("CN"), "VIA D. PIO GIOVANNI", n. "07" – Partita Iva/Codice fiscale "02609990045", legalmente rappresentato da "DON ANGELO CAROSSO", in qualità di "PRESIDENTE e LEGALE RAPPRESENTANTE" del gestore del Presidio stesso:
"Cooperativa Sociale s.c.r.l. "CASA FAMIGLIA"
"VIA D. PIO GIOVANNI", "07"
"12068" "NARZOLE" ("CN")
Partita I.V.A./Codice Fiscale: "02609990045"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO CASA FAMIGLIA", ubicato in "NARZOLE"

("CN"), sulla base del provvedimento n. 614/000/DIG/10/0018 rilasciato in data 14 aprile 2010 (autorizzazione n. 013/2010) ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "20" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO CASA FAMIGLIA", ubicato in "NARZOLE" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:

- n. "20" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è

pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta

a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta

giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno

degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "CASA FAMIGLIA" - "NARZOLE"	IL PRESIDENTE Don Angelo Carosso
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "PARROCCHIA S.S. GIORGIO E DONATO- CASA DI RIPOSO CA' MIA" – "POCAPAGLIA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "PARROCCHIA S.S. GIORGIO E DONATO- CASA DI RIPOSO CA' MIA", ubicato in "POCAPAGLIA" ("CN"), "VIA G.B. COTTOLENGO", n. "8" - Codice fiscale "02916420041", legalmente rappresentato da "MOLINARIS ALDO", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"PARROCCHIA S.S. GIORGIO E DONATO - CASA DI RIPOSO CA' MIA"
"PIAZZA PRICIPESSA MARIA PIA", "16"
"12060" "POCAPAGLIA" ("CN")
Partita I.V.A.: "02916420041"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "PARROCCHIA S.S. GIORGIO E DONATO- CASA DI RIPOSO

CA' MIA", ubicato in "POCAPAGLIA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "11/SEV/009/06/0001" rilasciato in data "12/01/06" ed emesso dall'Ente "ASL 18" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "26" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "PARROCCHIA S.S. GIORGIO E DONATO- CASA DI RIPOSO CA' MIA", ubicato in "POCAPAGLIA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "26" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di

riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il

Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la

persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta

giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno

degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "PARROCCHIA S.S. GIORGIO E DONATO-CASA DI RIPOSO CA' MIA" - "POCAPAGLIA"	IL PRESIDENTE Aldo Molinaris
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA) Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "RESIDENZA SERENA S.R.L." – "SANFRE'"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "RESIDENZA SERENA S.R.L.", ubicato in "SANFRE'" ("CN"), "VIA ANTONIO RACCA", n. "1" - Codice fiscale "02793280047", legalmente rappresentato da "BIANCO ILEANA", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"SOCIETA' RESIDENZA SERENA SRL"
"VIA CAVOUR", "44"
"12042" "BRA" ("CN")
Partita I.V.A.: "02793280047"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "RESIDENZA SERENA S.R.L.", ubicato in "SANFRE'" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "301/VIG/008/08/0010" rilasciato in data "22/02/08" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "30" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "RESIDENZA SERENA S.R.L.", ubicato in "SANFRE'" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "30" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in

merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi

in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso.

Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "RESIDENZA SERENA S.R.L." - "SANFRE"'	IL PRESIDENTE Ileana Bianco
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "RESIDENZA L'ANNUNZIATA" – "SOMMARIVA PERNO"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "RESIDENZA L'ANNUNZIATA", ubicato in "SOMMARIVA PERNO" ("CN"), "LOCALITA' MAUNERA", n. "64" - Codice fiscale "9.1008e+010", legalmente rappresentato da "PAVESE GIOVANNI", in qualità di "SOCIO" del gestore del Presidio stesso:
"PRESIDIO SOCIO SANITARIO "RESIDENZA l'ANNUNZIATA - M.I.R." RAMO DELLA PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO"
"LOCALITA' MAUNERA", "64"
"12040" "SOMMARIVA PERNO" ("CN")
Partita IVA: "02652910049"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

- il Presidio socio-sanitario "RESIDENZA L'ANNUNZIATA", ubicato in "SOMMARIVA PERNO" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "1517/VIG/009/08/0042" rilasciato in data "01/09/08" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:
  - per n. "44" posti - con i requisiti del regime definitivo - di tipologia RAF per soggetti anziani;
  - per n. "44" posti - con i requisiti del regime definitivo - di tipologia RSA per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2010 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2010 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "RESIDENZA L'ANNUNZIATA", ubicato in "SOMMARIVA PERNO" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "44" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE
   - n. "44" di tipologia RSA - ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri Enti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nel presidio ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "79.27"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - €/die "98.81"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA)

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,64" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - in €/die "53,36"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA).

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,64"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
   - in €/die "45,45" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA).

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto

Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte degli Enti pubblici contraenti il presente contratto o da parte dagli Enti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento degli Enti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche

circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. e l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà

darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"RESIDENZA L'ANNUNZIATA" -
"SOMMARIVA PERNO"

IL SOCIO
Giovanni Pavese

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-
ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE –
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL
CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL
CONSORZIO
Anna Abburrà

Segue determinazione n. 1851/000/AFG/10/0104 del 17 dicembre 2010

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA " CASA DI RIPOSO - PASQUALE TOSO" – "CANALE"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "PASQUALE TOSO", ubicato in "CANALE" ("CN"), "MELICA", n. "3" - Codice fiscale/ P. Iva "00343840047", legalmente rappresentato da "Natale PORTESAN", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"I.P.A.B. PASQUALE TOSO"
"VIA MELICA", "03"
"12040" "CANALE" ("CN")
Partita I.V.A/ Codice Fiscale.: "0034380047"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "PASQUALE TOSO", ubicato in "CANALE" ("CN"), è autorizzato al funzionamento sulla base del provvedimento n. "503/SEV/009/04/0019" rilasciato in data

"19/03/2004" ed emesso dall'Ente "ASL 18" e volturato con provvedimento ASL CN2 n. 1193/000/DIG/09/0058 del 24/07/2009:

- per n. "15" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 1630/000/DIG/10/0063 rilasciato in data 09/11/2010 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

3. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2011 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

4. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

4. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "PASQUALE TOSO", ubicato in "CANALE" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "15" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

5. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

6. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

10. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

11. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

12. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

13. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

14. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

15. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

16. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

17. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

18. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il

presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

2. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

13. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

14. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

15. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

16. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

17. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-

assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

18. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

19. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

20. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

21. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

22. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

23. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento

del presente contratto.

24. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

9. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

10. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

11. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

12. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
    a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

13. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture

sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

14. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

15. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

16. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

4. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

5. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

6. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

5. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e

regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

6. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

7. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

8. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

4. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

5. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

6. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

6. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

7. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

8. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

9. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

10. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di

precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

2. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"PASQUALE TOSO" - "CANALE"

IL PRESIDENTE
Natale Portesan

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA– LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA " CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO" – "CORTEMILIA"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "SANTO SPIRITO", ubicato in "CORTEMILIA" ("CN"), "VIA DANTE ALIGHIERI", n. "80" - Codice fiscale/ P. Iva "00428650048", legalmente rappresentato da "Carlo BEMER", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"I.P.A.B. SANTO SPIRITO"
"VIA DANTE ALIGHIERI", "80"
"12074" "CORTEMILIA" ("CN")
Partita I.V.A/ Codice Fiscale.: "00428650048"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "SANTO SPIRITO", ubicato in "CORTEMILIA" ("CN"), sulla base dei provvedimenti n. "1889/SEV/009/05/0050" rilasciato in data "28/11/2005" ed emesso

dall'Ente "ASL 18", volturato con provvedimento n. 1560/000/DIG/10/0061 rilasciato in data 28/10/2010, emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:

- per n. "14" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 1630/000/DIG/10/0063 rilasciato in data 09/11/2010 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:

- D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
- D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
- D.G.R. 22.03.2011 n° 64-13649;
- D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "SANTO SPIRITO", ubicato in "CORTEMILIA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "14" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il

presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-

assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento

del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture

sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e

regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di

precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"SANTO SPIRITO" - "CORTEMILIA"

IL PRESIDENTE
Carlo Bemer

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA– LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA " CASA DI RPOSO - PIA CASA SAN CARLO" – "GOVONE"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "PIA CASA SAN CARLO", ubicato in "GOVONE" ("CN"), "VIA BOETTI", n. "1" – Cod. Fiscale "81000950048", legalmente rappresentato da "Emilio CANTAMESSA", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"I.P.A.B. - PIA CASA SAN CARLO"
"VIA BOETTI", "01"
"12040" "GOVONE" ("CN")
Partita I.V.A: "00992290049"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "PIA CASA SAN CARLO", ubicato in "GOVONE" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "942/VIG/008/08/0027" rilasciato in data "27/05/2008" (autorizzazione n. 09/2008) ed emesso dall'Ente "ASL CN2 è autorizzato al funzionamento:

- per n. "24" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 1630/000/DIG/10/0063 rilasciato in data 09/11/2010 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:

- D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
- D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
- D.G.R. 22.03.2011 n° 64-13649;
- D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "PIA CASA SAN CARLO", ubicato in "GOVONE" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "24" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il

Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra

tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al

Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

CAPO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RIVOLTA AD ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NEFROPATICI CHE NECESSITANO DI TRATTAMENTO DIALITICO PERITONEALE MEDIANTE L'UTILIZZO DI POSTI LETTO R.S.A – R.A.F.

Art. I
Oggetto

Per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 n. 2 dei 24 posti letto accreditati e autorizzati al funzionamento di tipologia R.A.F. saranno destinati ad adulti e anziani non autosufficienti nefropatici che necessitano di trattamento dialitico peritoneale.

Art II
Utilizzo dei posti letto riservati

L'utilizzo dei posti letto di cui all'Articolo 1 sarà disposto dalla S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA in base alla necessità di trattare con dialisi peritoneale pazienti non autosufficienti non dializzabili a domicilio. L'inserimento degli utenti verrà disposto previa valutazione della Commissione U.V.G., con comunicazione della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA, indirizzata sia alla S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI sia al Responsabile del Presidio.
Allorché, nell'ambito dei propri programmi terapeutici, la S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA non abbia prospettiva di utilizzo a breve termine dei predetti quattro posti letto, questi potranno essere occupati dalla S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI per l'inserimento di adulti ed anziani non autosufficienti.
In tal caso, allorché successivamente si ripresenti la necessità di utilizzo dei posti letto riservati, il direttore della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA lo comunicherà al Direttore della S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI, il quale si impegna a soddisfare la richiesta utilizzando i primi posti letto che si renderanno vacanti successivamente alla richiesta stessa.
Il Presidio accoglie la persona e dà comunicazione all'A.S.L. CN2 della data dell'inserimento entro 5 gg. dallo stesso. Al momento dell'ingresso il Presidio consegna all'ospite copia del Regolamento della struttura e del presente contratto.

Articolo III
Strutture

I posti letto di cui all'Articolo 1 sono individuati in 1 camera doppie dotate di bagno adiacente alla camera. In dette camere dovrà essere presente un impianto elettrico secondo le norme vigenti ed essere installata e gestita a spese dell'A.S.L. CN 2:

- una linea telefonica commutata analogica tradizionale a cui connettere un apparecchio telefonico e le apparecchiature per la dialisi automatizzata rispettivamente per l'assistenza a distanza e per lo scarico automatico dei parametri dialitici sul computer del centro dialisi;
- una linea digitale ISDN punto-multipunto con relativo BUS S0 cui connettere un sistema audio-video per teleconsulto e eventuale esecuzione di procedure dialitiche guidate.

Articolo IV

Risorse messe a disposizione dell'A.S.L. CN 2 per l'esercizio delle attività

Per le procedure dialitiche (scambio manuale in CAPD e avvio del trattamento dialitico automatizzato in APD), qualora la struttura non disponga di personale, la S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA provvede con personale proprio in regime di orario di lavoro. Nel caso le procedure dialitiche vengano svolte dal personale della R.S.A., il personale della S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA provvede alla selezione, all'addestramento ed all'aggiornamento dello stesso.
La S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA ha la responsabilità della gestione del trattamento dialitico e garantisce una reperibilità infermieristica e medica di 24 ore sia nei giorni feriali che festivi. Una parte delle procedure di sorveglianza vengono svolte attraverso il sistema telefonico.

Letto confermato e sottoscritto.
Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "PIA CASA SAN CARLO" - "GOVONE"	IL PRESIDENTE Emilio Cantamessa
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA– LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CASA DI RIPOSO MARGHERITA FARINASSO" – "MONTICELLO"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "MARGHERITA FARINASSO", ubicato in "MONTICELLO" ("CN"), "VIA BOETTI", n. "01" – Cod. Fiscale "81000490045", legalmente rappresentato da "Laura GRASSO", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"MARGHERITA FARINASSO"
"VIA STAZIONE ", "24"
"12040" "MONTICELLO" ("CN")
Partita I.V.A: "01831790041"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "MARGHERITA FARINASSO", ubicato in "MONTICELLO" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "1021/000/DIG/09/0043" rilasciato in data "17/06/2009" (autorizzazione n. 3/2009) ed emesso dall'Ente "ASL CN2 è autorizzato al

funzionamento:

- per n. "44" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 1630/000/DIG/10/0063 rilasciato in data 09/11/2010 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:

- D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
- D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
- D.G.R. 22.03.2011 n° 64-13649;
- D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "MARGHERITA FARINASSO", ubicato in "MONTICELLO" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "44" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è

pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4

Procedure ed accoglienza

2. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129

per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o

di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei

requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

Segue determinazione n. 1851/000/AFG/10/0104 del 17 dicembre 2010

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "MARGHERITA FARINASSO" - "MONTICELLO"	IL PRESIDENTE Laura Grasso
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO- ASSISTENZIALE ALBA– LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CASA DI RIPOSO - DE MARIA" – "NEIVE"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "DE MARIA", ubicato in "NEIVE" ("CN"), "VIA G. CESARE", n. "04" – Cod. Fiscale "9005820049", legalmente rappresentato da "Alessandro DOGLIA", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"I.P.A.B. - DE MARIA"
"VIA GIULIO CESARE ", "04"
"12057" "NEIVE" ("CN")
Partita I.V.A: "01107930040"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "DE MARIA", ubicato in "NEIVE" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "351/SEV/009/07/0006" rilasciato in data "08/03/2007" ed emesso dall'Ente "ASL CN2 è autorizzato al funzionamento:

- per n. "40" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 1630/000/DIG/10/0063 rilasciato in data 09/11/2010 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

3. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2011 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

4. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "DE MARIA", ubicato in "NEIVE" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "40" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in

merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi

in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo,

riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"DE MARIA" - "NEIVE"

IL PRESIDENTE
Alessandro Doglia

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA– LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CASA DI RIPOSO "V. RAVONE"" – "SANTO STEFANO BELBO"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO V. RAVONE", ubicato in "SANTO STEFANO BELBO" ("CN"), "VIA STAZIONE", n. "21/A" - Codice fiscale "9001230041", legalmente rappresentato da "Mario GIOVINE", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"I.P.A.B. Casa di Riposo V. RAVONE"
"VIA STAZIONE ", "21/A"
"12058" "SANTO STEFANO BELBO" ("CN")
Partita IVA: "02937750046"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO "V. RAVONE"", ubicato in "SANTO STEFANO BELBO" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "233/SEV/009/02/0011"

rilasciato in data "15/02/2002" ed emesso dall'Ente "ASL 18" integrato con provvedimento n. 958/SEV/009/04/0026 del 31/05/2001 rilasciato in data 31/05/2004 è autorizzato al funzionamento:

- per n. "40" posti - con i requisiti del regime definitivo - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- per n. "20" posti - con i requisiti del regime definitivo - di tipologia RSA per soggetti anziani;

- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 1630/000/DIG/10/0063 rilasciato in data 09/11/2010 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

2. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2011 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

3. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2
Oggetto

4. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "CASA DI RIPOSO "V. RAVONE"", ubicato in "SANTO STEFANO BELBO" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "36" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE
   - n. "60" di tipologia RSA - ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE

5. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

6. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

10. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

11. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

12. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri Enti pubblici che ne hanno titolo.

13. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nel presidio ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

14. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

15. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

16. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

17. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

18. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

2. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

13. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
    - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
    - €/die "97,44"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA)

    con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

14. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
    - in €/die " 39,08" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
    - in €/die "52,62"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA).

15. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
    - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE (RAF)
    - in €/die "44,82"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - ALTA INTENSITA' ASSITENZIALE (RSA).

16. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli

incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

17. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

18. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

19. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

20. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte degli Enti pubblici contraenti il presente contratto o da parte dagli Enti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento degli Enti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

21. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

22. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore

delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

23. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

24. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

9. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

10. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

11. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. e l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

12. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà

darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

13. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

14. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

15. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

16. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

4. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

5. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

6. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

5. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

6. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

7. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

8. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

4. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

5. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

6. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

6. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

7. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

8. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

9. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

10. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

2. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO
"CASA DI RIPOSO "V. RAVONE"" -
"SANTO STEFANO BELBO"

IL PRESIDENTE
Mario Giovine

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL CN2 ALBA-BRA
Archivio VII.1.12.1

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Enrico Lusso

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA
Flavio Gonella

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CASA DI RIPOSO – OSPEDALE RICOVERO" – "SOMMARIVA BOSCO"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

Il Presidio socio-sanitario "OSPEDALE RICOVERO", ubicato in "SOMMARIVA BOSCO" ("CN"), "VIA LARGO DR. VANNI", n. "01" – Cod. Fiscale "82000910040", legalmente rappresentato da "Ubertino SONA", in qualità di "PRESIDENTE" del gestore del Presidio stesso:
"I.P.A.B. - OSPEDALE RICOVERO"
"VIA LARGO DR. VANNI", "1"
"12048" "SOMMARIVA BOSCO" ("CN")
Partita I.V.A: "01769610047"

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "OSPEDALE RICOVERO", ubicato in "SOMMARIVA BOSCO" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "766/000/DIG/09/0040" rilasciato in data

"05/05/2009" (autorizzazione n. 1/2009) ed emesso dall'Ente "ASL CN2 è autorizzato al funzionamento:

- per n. "58" posti - con i requisiti del regime "definitivo" - di tipologia RAF per soggetti anziani;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 1630/000/DIG/10/0063 rilasciato in data 09/11/2010 ed emesso dall'Ente A.S.L. CN2 di Alba-Bra è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:
   - D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129:
   - D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
   - D.G.R. 22.03.2011 n° 64-13649;
   - D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;

   note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "OSPEDALE RICOVERO", ubicato in "SOMMARIVA BOSCO" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: ANZIANI - per i seguenti posti:
   - n. "58" di tipologia RAF - MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4
Procedure ed accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 in:
   - €/die "78,16"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE

   con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
   - in €/die "39,08"per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: ANZIANI - MEDIA INTENSITA' ASSITENZIALE.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa e pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa

dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.

7. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle

disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1. Bis "Il presidio si impegna a fornire all' ASLCN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale";

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
   a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD. G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di

risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2011 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2011 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..

PER IL PRESIDIO "OSPEDALE RICOVERO" - "SOMMARIVA BOSCO"	IL PRESIDENTE Ubertino SONA
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA Archivio VII.1.12.1	IL DIRETTORE DELLA S.O.C. AFFARI GENERALI Tiziana Rossini
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA– LANGHE – ROERO - ALBA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Enrico Lusso
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA	IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Anna Abburrà
PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA" - BOSSOLASCO	IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' MONTANA Flavio Gonella

Segue determinazione n. 1851/000/AFG/10/0104 del 17 dicembre 2010

Invio al controllo della **Giunta della Regione,** ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31

prot. n. _____ del _____,

ricevuta dalla Regione in data _____

Richiesta chiarimenti da parte della Regione

prot. n. _____ del _____

Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota

prot. n. _____ del _____,

ricevuta dalla Regione in data _____

Provvedimento conclusivo del procedimento

n. _____ del _____

❒ declaratorio di nullità o decadenza
❒ di annullamento o non approvazione
❒ di approvazione

Invio al **Collegio Sindacale**
Prot. n. _____ del _____

Invio alla **Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:**
Prot. n. _____ del _____

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE
Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
Alba, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione

Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____

❒ per decorrenza dei termini
❒ per approvazione da parte della Giunta della Regione

Provvedimenti **non** soggetti al Controllo della Giunta della Regione

Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il **17 DICEMBRE 2010**

☒ essendo immediatamente eseguibile
❒ essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO